

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

## CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI IN MATERIA CIVILE, DI LAVORO, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA SCHEMA IMPORTI DOVUTI AL 27 Ottobre 2014

### ATTENZIONE:

**1. La presente Tabella non può ritenersi esaustiva di tutte le possibili applicazioni della normativa e non garantisce l'esattezza degli importi.**

2. Il valore del processo deve risultare da apposita dichiarazione da riportarsi nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nella nota di iscrizione a ruolo (\*); in assenza della stessa per il giudizio sarà dovuto un C.U.:

2.1) di € **1.686,00** per i giudizi davanti all'AGO;

2.2) di € **6.000,00** per i Giudizi avanti all'Autorità amministrativa;

2.3) di € **1.500,00** per i giudizi avanti l'autorità Tributaria

(\*) Con Circolare del 29-9-03 il Ministero ha chiarito che la dichiarazione può essere anche autonoma dal testo dell'atto introduttivo purché, sottoscritta dal difensore, venga resa e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo.

3. L'esenzione dal C.U. deve risultare da apposita dichiarazione da riportarsi nelle conclusioni dell'atto introduttivo;

4. L'attore o ricorrente che proponga domanda riconvenzionale, oltre alla domanda principale o che avanza domanda di chiamata in causa è tenuto ad integrare il Contributo unificato per il maggior valore;

Ovvero ulteriore il C.U. è dovuto da **parte attrice** allorché ad integrazione della domanda iniziale

4.1) modifica la domanda stessa;

4.2) avanza domanda riconvenzionale;

4.3) formula richiesta di chiamata in causa;

5. Il convenuto o resistente che modificano la domanda o propongano domanda riconvenzionale o formulano richiesta di chiamata in causa sono tenuti a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di autonomo contributo unificato pari al valore della domanda proposta;

Ovvero **parte convenuta/ resistente**, è tenuta al pagamento di autonomo C.U. allorché:

5.1) modifica la domanda stessa ovvero propone domanda riconvenzionale;

5.2) formula richiesta di chiamata in causa;

5.3) interviene volontariamente in giudizio;

5.4) propone appello incidentale;

5.5) propone ricorso per cassazione incidentale;

6. La parte intervenuta autonomamente nel giudizio civile è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di autonomo contributo unificato pari al valore della domanda proposta;

7. Nel giudizio esecutivo Il creditore intervenuto non è tenuto al pagamento di alcun C.U. ad eccezione che si surroggi al creditore procedente e presenti istanza di vendita in sua vece;

8. Al momento dell'iscrizione della causa civile a ruolo o della presentazione dell'istanza di fissazione della vendita nel processo esecutivo, la parte è tenuta versare la somma di euro **27,00** a titolo di pagamento forfettizzato per le spese di cancelleria. (Art. 30 DPR 115/02 così come modificato dalla c.d Legge di stabilità 2014)

9. Detto importo non è dovuto per i giudizi avanti al Giudice di Pace per giudizi con valore sino ad € 1.033,00;

10. La mancata indicazione del numero di Fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nell'atto introduttivo determina l'aumento del 50% del Contributo Unificato dovuto.

11. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE**

**TABELLE RIEPILOGATIVE**

<b>GIUDIZI CIVILI AVANTI AL GIUDICE DI PACE</b>	
<b>VALORE CONTROVERSIA</b>	<b>Importo Contributo</b>
Fino ad € 1.100,00	43,00
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	98,00
Da € 5.200,01 ad € 20.000,00	237,00
Valore indeterminato	237,00
Ingiunzioni di pagamento	Ridotto alla metà del dovuto
Ricorsi ex art. 22 e 23 L. 689/81 (avverso ordinanze ingiunzione)	In base al valore del Giudizio

\*\*\*\*\*

<b>GIUDIZI CIVILI AVANTI AL TRIBUNALE</b>	
<b>VALORE CONTROVERSIA</b>	<b>Importo Contributo</b>
Fino ad € 1.100,00	43,00
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	98,00
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00	237,00
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00	518,00
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00	759,00
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	1.214,00
Oltre € 520.000,01	1.686,00
Esecuzioni Immobiliari	278,00
Esecuzioni mobiliari sino ad 2.500,00	43,00
Esecuzioni mobiliari superiori ad 2.500,01	139,00
Esecuzioni mobiliari ed immobiliari per crediti di lavoro o di mantenimento della prole	Esenti
Valore indeterminato (Tribunale)	518,00
Ingiunzioni di pagamento	Ridotto alla metà del dovuto
Ricorsi ex art. 22 e 23 L. 689/81 (avverso ordinanze ingiunzione)	In base al valore del Giudizio
Cautelari in corso di causa	In base al valore del Giudizio
Sfratto per Morosità. Il Contributo si determina in base all'importo dei canoni scaduti alla data della notifica dell'atto di citazione.	Ridotto alla metà del dovuto
Licenza per Finita Locazione Il Contributo si determina in base all'importo del canone annuo	Ridotto alla metà del dovuto
Giudizi opposizioni a D.I. ed alle Sentenze di fallimento	Ridotto alla metà del dovuto
Giudizi di Interdizione ed Inabilitazione da Art. 712 ad Art. 720 cpc	98,00
Giudizi ex Art. 91 RD 267/42	851,00
Istanze di Fallimento (equiparate alle istanze in Camera di Consiglio)	98,00
Istanze di Ammissione al Passivo Fallimentare	Nulla è Dovuto
Istanze Tardive di ammissione al Passivo Fallimentare ante riforma 2010	in base al valore del Giudizio
Istanze Tardive di ammissione al Passivo Fallimentare	Nulla è dovuto
Opposizione agli atti esecutivi	168,00
Opposizione all'Esecuzione ed Opposizione all'esecuzione di Terzo	In base al valore del Giudizio
Procedimenti Esecutivi per Consegna e Rilascio	139,00
Procedimenti in Materia di Locazione, Comodato, Occupazione Senza Titolo e di Impugnazione di Delibere condominiali	Si determina in base al valore del Giudizio
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile.	Nulla è dovuto
Separazione Personale dei Coniugi (Richiesta Consensuale)	43,00
Separazione Personale dei Coniugi (Richiesta Giudiziale)	98,00
Cessazione degli effetti civili del Matrimonio (richiesta Congiunta)	43,00
Cessazione degli effetti civili del Matrimonio (richiesta Giudiziale)	98,00

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

<b>Tutti i Giudizi promossi da Soggetti ammessi al gratuito patrocinio</b>	<b>Nulla è Dovuto</b>
<b>Appello Avverso sentenze del Giudice di Pace (*)</b>	<b>Aumentato del 50% del dovuto</b>
<b>Azione Civile in sede penale (senza richiesta di risarcimento)</b>	<b>Nulla è dovuto</b>
<b>Azione Civile in sede penale (con richiesta di risarcimento)</b>	<b>Nulla è dovuto.</b>
<b>In caso di accoglimento della domanda e quindi di condanna dell'imputato al risarcimento, il contributo è prenotato a debito ex Art. 11 DPR 115/02.</b>	

\*\*\*\*\*

**N.B.:** La parte quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale (o **propone appello incidentale**) o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo (o **proporgono appello incidentale**, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

**(\*)** Per i giudizi introdotti successivamente al 30-01-13, l'Art. 13 DPR n. 115/02, comma 1 quater prevede che: " Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

<b>GIUDIZI CIVILI AVANTI CORTE DI APPELLO (*)</b>	
VALORE CONTROVERSIA	Importo Contributo
Fino ad € 1.100,00	64,50
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	147,00
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00	355,00
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00	777,00
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00	1.138,50
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	1.821,00
Oltre € 520.000,01	2.529,00
Valore indeterminato	777,00
Separazione Personale dei Coniugi (Richiesta Consensuale)	64,50
Separazione Personale dei Coniugi (Richiesta Giudiziale)	147,00
Cessazione degli effetti civili del Matrimonio (richiesta Giudiziale)	147,00
Cessazione degli effetti civili del Matrimonio (richiesta Congiunta)	64,50
Modifica condizioni " Divorzio "	147,00
Volontaria Giurisdizione	147,00
Equa Riparazione (marca da € 27,00)	Esente

\*\*\*\*\*

**N.B.:** La parte quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale (o **propone Ricorso incidentale**) o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo (o **proporgono ricorso incidentale**, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

**(\*)** Per i giudizi introdotti successivamente al 30-01-13, l'Art. 13 DPR n. 115/02, comma 1 quater prevede che: " Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE**

<b>GIUDIZI CIVILI AVANTI CORTE DI CASSAZIONE (1)</b> Oltre Ad € 168,00 (2) sono dovuti a titolo di C.U.	
VALORE CONTROVERSIA	Importo Contributo
Fino ad € 1.100,00	86,00
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	196,00
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00	474,00
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00	1.036,00
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00	1.518,00
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	2.428,00
Oltre € 520.000,01	3.372,00
Valore indeterminato	1.036,00
Separazione Personale dei Coniugi (Richiesta Consensuale)	86,00
Separazione Personale dei Coniugi (Richiesta Giudiziale)	196,00
Cessazione degli effetti civili del Matrimonio (richiesta Giudiziale)	196,00
Cessazione degli effetti civili del Matrimonio (richiesta Congiunta)	86,00
Modifica condizioni " Divorzio "	196,00

**(1)** Per i giudizi introdotti successivamente al 30-01-13, l'Art. 13 DPR n. 115/02, comma 1 quater prevede che: " Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

**(2)** Trattasi imposta di registrazione dei provvedimenti giudiziari da pagarsi anticipatamente per tutti i giudizi, anche quelli relativi a controversie di LAVORO ex Lege n. 319/58 ed equiparate e quelli relativi a Regolamento di Giurisdizione e di Competenza (L. 25/10),

\*\*\*\*\*

<b>GIUDIZI CIVILI DI LAVORO</b>		
N.B. Il Contributo è dovuto solo nel caso in cui il ricorrente abbia un reddito personale superiore al triplo di quanto previsto dall'Art. 76 DPR 115/02 e quindi superiore ad € 31.884,96 (€ 10.628,16 X 3)		
N.B. Ad eccezione che per i giudizi di Previdenza ed assistenza obbligatoria, il contributo dovuto è ridotto alla metà		
VALORE CONTROVERSIA	Contributo Normale	Contributo dovuto
Giudizi di Previdenza ed assistenza obbligatoria	43,00	43,00
<b>CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO E DI PUBBLICO IMPIEGO</b>		
VALORE CONTROVERSIA	Contributo Normale	Contributo dovuto
Sino ad € 1.100,00	43,00	21,50
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	98,00	49,00
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00	237,00	118,50
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00	518,00	259,00
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00	759,00	379,50
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	1.214,00	607,00
Oltre € 520.000,01	1.686,00	843,00
Giudizi di valore indeterminato e/o indeterminabile	518,00	259,00
A far tempo dal 01.01.11 (ex L. 25/10) anche per i Giudizi avanti la Suprema Corte di Cassazione relativi a controversie di LAVORO ex Lege n. 319/58 ed equiparate e quelli relativi a Regolamento di Giurisdizione e di Competenza, (* ) Trattasi di imposta di registrazione dei provvedimenti giudiziari da pagarsi anticipatamente.	€ 168,00 (*) oltre Contributo Unificato determinato secondo valore Giudizio.	

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

\*\*\*\*\*

<b>GIUDIZI AMMINISTRATIVI</b>		
Ricorsi ex artt. 116 e 117 D.Lgs.vo n. 104/10 (Accesso ai documenti e silenzio amministrativo)		300,00
Ricorsi aventi ad oggetto esecuzione di sentenze e di ottemperanza del giudicato, di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel Territorio dello Stato		300,00
Giudizi Amministrativi, ricorsi ex Art. 25 n. 241/90 per diniego informazioni di cui al D. Lgs n. 195/05 (ambiente)		Esente
Ricorsi riguardanti controversie di pubblico impiego	N.B. Il Contributo è dovuto solo nel caso in cui il ricorrente abbia un reddito personale superiore al doppio di quanto previsto dall'Art. 76 DPR 115/02 e quindi superiore ad € 21.256,32 (€ 10.628,16 X 2) N.B. Il contributo dovuto è ridotto alla metà	
<b>VALORE CONTROVERSIA PUBBLICO IMPIEGO</b>	<b>Contributo Normale</b>	<b>Contributo dovuto</b>
Sino ad € 1.100,00	43,00	21,50
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	98,00	49,00
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00	237,00	118,50
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00	518,00	259,00
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00	759,00	379,50
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	1.214,00	607,00
Oltre € 520.000,01	1.686,00	843,00
Giudizi di valore indeterminato e/o indeterminabile	518,00	259,00
Ricorsi in cui si applica il rito abbreviato previsto dal libro IV, Titolo V, del D. Lgs.vo n. 104/10, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito		1.800,00
Ricorsi ex 119 D. Lgs.vo n. 104/10 lettera a) e lettera b) relativi alla materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (valore appalto sino ad € 200.000,00)		2.000,00
Ricorsi ex 119 D. Lgs.vo n. 104/10 lettera a) e lettera b) relativi alla materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (valore appalto da € 200.001,00 ad € 1.000.000,00)		4.000,00
Ricorsi ex 119 D. Lgs.vo n. 104/10 lettera a) e lettera b) relativi alla materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (valore appalto superiore ad € 1.000.000,01)		6.000,00
Tutti gli altri Ricorsi ex art. 119 del D. Lgs.vo n. 104/10		4.000,00
Ricorso Straordinario al capo dello Stato		650,00
Tutti i Ricorsi non previsti in precedenza		650,00
<b>Nei casi di cui all'art. 13, comma VI-bis, D.P.R. 115/02 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione</b>		

**N.B.** Per ricorsi si intendono quello principale, quello Incidentale ed i Motivi Aggiunti che introducono nuova domanda. In ognuno di questi casi è dovuto il Contributo Unificato nella sua interezza.

**N.B.** La mancata indicazione del numero di Fax e dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata determina L'aumento del 50% del Contributo Unificato Dovuto.

**N.B.** La mancata indicazione del valore del giudizio comporta l'onere di pagare un C.U. pari ad € 6.000,00

\*\*\*\*\*

<b>GIUDIZI TRIBUTARI (I e II Grado)</b>	
<b>VALORE CONTROVERSIA</b>	<b>Contributo dovuto</b>
Sino ad € 2.583,28	30,00

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

Da € 2.583,29 ad € 5.000,00	60,00
Da € 5.000,01 ad € 25.000,00	120,00
Da € 25.000,01 ad € 75.000,00	250,00
Da € 75.000,01 ad € 200.000,00	500,00
Oltre € 200.000,01	1.500,00
<b>N.B.:</b> Il valore della lite, determinato ex Art. 12 D. Lgs.vo n. 546/92, deve risultare da apposita dichiarazione della parte nelle conclusioni del ricorso anche nell'ipotesi di prenotazione a debito	

**N.B.** Come per i Giudizi Civili, la mancata indicazione del numero di Fax e dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata determina L'aumento Del 50% Del Contributo Unificato Dovuto.

**N.B.** La mancata indicazione del valore del giudizio comporta l'onere di pagare un C.U. pari ad € 1.500,00

\*\*\*\*\*

<b>GIUDIZI CIVILI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA</b>	
VALORE CONTROVERSIA	Importo Contributo
Fino ad € 1.100,00	86,00
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	196,00
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00	474,00
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00	1.036,00
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00	1.518,00
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	2.428,00
Oltre € 520.000,01	3.372,00
<b>Valore indeterminato</b>	<b>1.036,00</b>

**N.B.** La mancata indicazione del numero di Fax e dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata determina L'aumento del 50% del Contributo Unificato Dovuto.

**N.B.** La mancata indicazione del valore del giudizio comporta l'onere di pagare un C.U. pari ad € 1.686,00

\*\*\*\*\*

L'Art. 2 della L. 91/02 prevede altresì che dopo l'Art. 5 della L. 89/01 (Legge Pinto sulla Equa Riparazione) è inserito il paragrafo 5 bis) " **Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario**».

Frosinone li 27 Ottobre 2014